

risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9290 del 24/04/2014

Passaggio in giudicato della sentenza sull'"an" - Conseguenza - Possibilità per il giudice del "quantum" di rilevare l'improponibilità della domanda - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9290 del 24/04/2014

Allorché la vittima di un illecito aquiliano chieda l'accertamento dell'"an debeatur" separatamente da quello del "quantum debeatur", occorre distinguere due ipotesi: a) se nel medesimo processo viene dapprima pronunciata condanna al risarcimento, e quindi viene disposta la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del "quantum" ai sensi dell'art. 278, primo comma, cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sull'"an" preclude la possibilità di contestare, nel prosieguo del giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l'esistenza del credito o la proponibilità della domanda; b) se, invece, il giudizio si è limitato all'accertamento dell'"an", rinviando ad un nuovo e separato giudizio l'accertamento del "quantum", quest'ultimo sarà del tutto autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del "quantum", né sull'esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9290 del 24/04/2014

Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_278

Massime precedenti Conformi: N. 19453 del 2008